

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati » (1580) (1):

| | |
|---|---------------------------------------|
| PRESIDENTE . . . | Pag. 1153, 1154, 1158 e <i>passim</i> |
| AVEZZANO COMES | 1170 |
| COLELLA | 1154 |
| PISCITELLO | 1164, 1170 |
| SANTALCO, relatore alla Commissione | 1154, 1164 |
| SINESIO, sottosegretario di Stato per i trasporti | 1154, 1164, 1170 |
| ZACCARI | 1170 |

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati »

La seduta ha inizio alle ore 10.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati » (1580)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di servizi appaltati ».

Prima di dare la parola al relatore senatore Santalco, per svolgere la sua relazione, prego il senatore Colella, nella sua qualità di Presidente della Sottocommissione pareri

8^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1975)

della 5^a Commissione, di riferire il parere sul disegno di legge in esame.

COLELLA. Ho il compito di portare a conoscenza della Commissione il parere sul nuovo testo del disegno di legge n. 1580 e sugli emendamenti aggiuntivi. Dopo un approfondito esame da parte della Sottocommissione pareri, alla presenza del Sottosegretario per il tesoro e del Sottosegretario per i trasporti, la Commissione, all'unanimità, a seguito di ampia discussione, ha espresso parere favorevole. È stata sollevata soltanto un'obiezione, da parte del rappresentante del Tesoro, circa il reperimento, nell'ambito del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di idonei mezzi per la copertura di un onere di 435 milioni; ci sono state tuttavia ampie assicurazioni da parte del rappresentante del dicastero competente.

Abbiamo poi riesaminato il testo degli emendamenti aggiuntivi, nella nuova formulazione, ed anche su questi la Sottocommissione pareri ha espresso parere favorevole.

PRESENTE. Ringrazio il senatore Colella di essere qui intervenuto e di averci portato il parere favorevole della Commissione bilancio.

SINESIO, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero brevemente chiarire che non sussistono perplessità riguardo al reperimento degli stanziamenti occorrenti per far fronte alle spese previste sia dal testo del disegno di legge, che dagli emendamenti aggiuntivi.

Nella circostanza ringrazio il senatore Colella, per la sollecitudine e la sensibilità con cui ha guardato ai problemi dell'Azienda ferroviaria. In tal modo saremo in grado di risolvere tutti i problemi del personale, facendo anche fronte alla parte dell'accordo De Gasperi-Grüber, relativo all'inquadramento dei 200 guardamassi alto-atesini.

Dopo questa chiarificazione, ritengo che si possa speditamente procedere all'approvazione del nuovo testo del disegno di legge e degli emendamenti aggiuntivi.

PRESENTE. Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sulla nuova formulazione del disegno di legge e sugli emendamenti aggiuntivi.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*.

Il disegno di legge numero 1580 prevede, nel suo testo originario, l'assunzione in gestione diretta, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di taluni servizi attualmente in appalto ad imprese private e cioè la manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici presso i cantieri iniezioni legnami delle Ferrovie dello Stato, la pulizia locali e piazzali presso le squadre rialzo, la manovalanza ed apertura pacchi C presso il controllo viaggiatori e bagagli di Firenze.

Correlativamente il disegno di legge autorizza, precisando all'uopo i criteri e le modalità, l'inquadramento a ruolo del personale che, alla data del 1° novembre 1973, intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei predetti servizi e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, sia ancora alle dipendenze di imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Assegnato alla 8^a Commissione, in sede deliberante, il 24 aprile 1974, il disegno di legge, è stato preso in considerazione nella seduta del 22 gennaio scorso, allorché si è convenuto di nominare un'apposita Sottocommissione al fine di sottoporre il provvedimento ad un vaglio preliminare. Riunitasi sotto la presidenza del relatore e con la partecipazione del Sottosegretario ai trasporti, onorevole Sinesio, mercoledì 5 febbraio, la Sottocommissione, in relazione ai numerosi emendamenti presentati, frutto di intense consultazioni tra il Ministero e le organizzazioni sindacali, ha concordato sull'opportunità di predisporre un nuovo testo che, oltre all'assunzione in gestione diretta di servizi appaltati, possa consentire di risolvere alcune questioni concernenti il personale dell'Azienda ferroviaria.

In particolare la Sottocommissione si è dichiarata favorevole, oltretutto a ritocchi for-

mali di taluni articoli, allo stralcio del punto 2) dell'articolo 1, ritenendo che l'inquadramento a ruolo soltanto del personale addetto alla pulizia locali e piazzali presso le squadre rialzo si sarebbe risolto in un sostanziale atto di discriminazione a danno di coloro che svolgono identiche mansioni, anche se non nell'ambito delle squadre rialzo.

L'accoglimento della predetta modifica, comportando una riduzione di 50 unità nel contingente complessivo da inquadrare a ruolo, ha conseguentemente portato all'aggiornamento della tabella allegata al disegno di legge.

Si è pure convenuto di proporre la soppressione dell'articolo 7, essendo già stato risolto dall'Amministrazione il dubbio interpretativo che ne aveva determinato l'inserimento.

La Sottocommissione ha poi manifestato avviso favorevole su undici articoli aggiuntivi che ora illustrerò.

Art. 7-bis. In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione del programma di interventi straordinari per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria, l'articolo prevede la proroga, fino al 31 dicembre 1984, della facoltà concessa all'Azienda ferroviaria dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, di assumere personale oltre organico entro il limite del 5 per cento delle dotazioni complessive. La predetta facoltà è estesa, entro il limite del 10 per cento, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

L'articolo prevede anche la possibilità per l'Azienda di effettuare variazioni nelle piante organiche delle qualifiche ferroviarie, a condizione di non superare l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

Art. 7-ter. Al fine di eliminare le negative incidenze sulla gestione del servizio ferroviario dell'assenza del personale collocato in aspettativa per servizio militare, l'articolo consente di procedere a tante immissioni di personale — in soprannumero rispetto all'organico e all'oltre organico — quanti sono i dipendenti in aspettativa per il predetto motivo. Al riassorbimento della predetta ec-

cedenza si provvede semestralmente, in relazione alle disponibilità esistenti in organico ed in oltre organico.

Art. 7-quater. L'articolo intende integrare il disposto dell'articolo 13 dello stato giuridico del personale ferroviario, dando facoltà all'Azienda di mettere a concorso i posti che si renderanno vacanti nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nel biennio successivo al bando, anche in mancanza di vacanze nell'organico o nell'oltre organico alla data del bando medesimo. Scopo della norma è quello di consentire una celere copertura dei posti che via via si rendono vacanti. A tale finalità è improntato anche il secondo comma dell'articolo che consente all'Azienda di assumere personale in anticipo rispetto alla data in cui si verifica la vacanza, a condizione che si tratti di agenti per i quali sia previsto il conseguimento di abilitazioni ovvero la frequenza di corsi di formazione professionale.

Art. 7-quinquies. Per comprendere le finalità di tale articolo occorre ricordare che, nel quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la qualifica di macchinista risulta inclusa tra quelle contrassegnate da asterisco, ai fini dell'applicazione dei commi IV e V dell'articolo 82 dello stato giuridico. Tali commi prevedono che i dipendenti interessati possono chiedere il rinvio della nomina sino ad un anno, trascorso il quale decadono dal diritto alla nomina stessa; l'applicazione di tale norma nei confronti degli idonei dei concorsi interni a macchinista ha dato luogo a notevoli inconvenienti in quanto coloro i quali non si erano avvalsi della facoltà di chiedere il rinvio della norma e si erano quindi trasferiti per conseguire la nomina stessa in località ove esistevano i posti vacanti, si sono poi visti precludere le possibilità di rientro nella località di provenienza da coloro che, usufruendo invece della predetta facoltà, occupavano i posti resisi disponibili. Per ovviare a tale situazione, l'articolo prevede la soppressione dell'asterisco da cui risulta con-

trassegnata la qualifica di macchinista, nel predetto quadro n. 7.

Art. 7-sexies. Integrando la precedente disposizione, l'articolo prevede che coloro i quali abbiano già chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della predetta legge n. 425 possano continuare ad usufruirne fino alla scadenza dell'anno di rinvio. In ogni caso è concessa la facoltà di rinunciare al rinvio con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7-septies. L'articolo prevede l'applicabilità a tutto il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di qualsiasi carriera e qualifica, delle disposizioni concernenti occasionali trattamenti accessori, connessi a particolari situazioni di lavoro e di utilizzazione.

Si tratta di una norma che intende ovviare alle difficoltà insorte a seguito dell'esodo, che ha notevolmente sfoltito i quadri dirigenziali dell'Azienda; a tal fine si riconosce ai ferrovieri di ogni carriera e qualifica il trattamento già previsto dalle norme vigenti, nei casi in cui sono tenuti a dare prestazioni di carattere eccezionale per impegni di servizio che eccedano le mansioni normalmente svolte.

Art. 7-octies. Con l'articolo 9 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, sono state apportate modifiche al quadro II, sezione C della tabella unica degli stipendi paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. In particolare per la qualifica di deviatore, prima articolata su due parametri di stipendio (143 e 165), è stato previsto un solo parametro, il 165. È rimasta invece invariata la progressione economica della successiva e più elevata qualifica di primo deviatore, articolata su due parametri di stipendio (150 e 173). Come si può notare il primo parametro di quest'ultima qualifica (150) viene così ad essere inferiore a quello della qualifica di deviatore (165).

Per ovviare alle sperequazioni retributive conseguentemente verificatesi, l'articolo prevede la soppressione, per la qualifica di primo deviatore, del parametro 150 e l'attribuzione del solo parametro 173.

Art. 7-novies. La vigente normativo prevede, nell'ambito del personale esecutivo delle stazioni, la qualifica di manovratore, per il personale addetto ai servizi di manovra dipendenti dal Servizio movimento. Analoghe mansioni di manovra vengono tuttavia espletate, nell'ambito dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti, dal personale di manovalanza, il che costituisce un'utilizzazione anomala di detto personale, il quale, pur disimpegnando le mansioni di manovratore, non può accedere ai relativi avanzamenti dato che, come si è detto, la qualifica di manovratore è prevista esclusivamente per il Servizio movimento.

Per sanare tale situazione, che ha determinato vivi malcontenti nel personale interessato, l'articolo 7-nonies modifica ed integra i quadri n. 3, 4, 6 e 9 annessi al decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, in modo che le qualifiche relative al gruppo dei manovratori vengono rese comuni a più servizi.

Art. 7-decies. L'articolo prevede che i Capi squadra manovali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano utilizzati ai servizi manovre presso gli impianti dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti siano inquadrati, a domanda, nella qualifica di primo manovratore.

L'articolo in questione si è reso necessario in quanto, attualmente, dalla qualifica di capi squadra manovali non è previsto l'accesso, per concorso interno, alla qualifica di manovratore. Di conseguenza coloro che rivestono la qualifica di capi squadra manovali, ove la predetta preclusione fosse mantenuta, verrebbero ad essere danneggiati rispetto ad altri dipendenti appartenenti alle qualifiche di manovalanza i quali, avendo la possibilità di partecipare agli avanzamenti per merito comparativo a manovratore, potrebbero, in prosieguo di tempo, raggiungere posi-

zioni di carriera e parametriche superiori a quelle dei predetti capi squadra manovali.

Va precisato che l'articolo in questione come pure l'articolo 7-nonies non comportano oneri finanziari, in quanto le occorrenti variazioni di organico saranno effettuate mediante spostamento da una qualifica all'altra senza tuttavia superare l'onere globale stabilito dalla legge sugli organici.

Art. 7-undecies. L'articolo tende a dare una più chiara interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348 concernente il servizio di mensa, prevedendo che con la dizione « personale di altri impianti », che può usufruire del servizio di mensa, deve intendersi anche il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che si trovi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a due ore, nonchè il personale che, prestando servizio in località diversa da quella ove ha il proprio domicilio, debba effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo anche superiore a due ore.

Art. 7-duodecies. Integrando la predetta legge n. 248, relativa al servizio di mensa, l'articolo prevede che il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni ovvero il personale che effettua turni rotativi possa usufruire, nei periodi in cui non è svolto servizio completo di mensa, di un servizio freddo di mensa, che possa assicurare un minimo di confort.

Tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dall'accoglimento dei predetti articoli aggiuntivi, si è poi provveduto ad aumentare congruamente la copertura finanziaria, indicata nell'articolo 8, che risulta così essere di lire 1.065 milioni.

Art. 7-terdecies. Con la legge n. 880 del 1971 fu previsto l'inquadramento a ruolo nelle Ferrovie dello Stato di un determinato numero di dipendenti di ditte appaltatrici i cui servizi, svolti per conto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sono stati assunti in gestione diretta — sempre a norma della citata legge n. 880 — da parte dell'Azienda ferroviaria statale medesima.

Un esiguo numero di detti dipendenti è stato però giudicato non idoneo fisicamente a svolgere le mansioni della qualifica per la quale ha concorso, ma idoneo a svolgere quelle previste per una delle qualifiche inferiori.

Trattandosi di personale specializzato, al fine di non privarsi dell'esperienza da esso acquisita, si reputa necessario inquadrare questi lavoratori nei ruoli delle Ferrovie dello Stato in una qualifica per la quale essi sono idonei fisicamente a svolgere le mansioni richieste.

Art. 7-quaterdecies. L'articolo prevede che, in caso di promozioni per concorso interno, vi sia un adeguamento dello stipendio, qualora quest'ultimo risulti inferiore al trattamento retributivo goduto nella qualifica precedente.

Art. 7-sexiesdecies. L'articolo si rende necessario al fine di prevedere la decorrenza dei provvedimenti di cui agli articoli 7-octies 7-quaterdecies e 7-quinquesdecies onde mettere sul piano di parità i beneficiari del disposto degli articoli stessi e gli altri impiegati che già hanno goduto dei medesimi benefici a decorrere dal 1° luglio 1970.

Art. 7-octiesdecies. Il presente articolo trova la sua ragione di essere nella necessità, derivante dalla particolare ubicazione dei posti di guardamassi (prevalentemente esistenti in Alto Adige), di destinare ai posti stessi elementi del luogo in grado di poter assolvere alle funzioni istituzionali per la loro conoscenza dei luoghi stessi, della lingua e delle tradizioni etniche. In mancanza della norma prevista si determinerebbe, nuovamente, la necessità di ricorrere ad assunzioni di diritto privato in Alto Adige viste le difficoltà che si incontrerebbero nel coprire i posti in questione con elementi non del luogo.

Art. 7-septiesdecies. L'inquadramento degli incaricati del servizio guardamassi di cui al presente articolo riguarda circa 200 unità attualmente utilizzate con carattere di

continuità in una mansione strettamente collegata alla sicurezza della circolazione dei treni.

Le mansioni quindi sono assimilabili a quelle normalmente espletate dal personale ferroviario dell'esercizio o aventi stretta attinenza con l'esercizio stesso.

Occorre sottolineare inoltre che circa il 30 per cento di questo personale opera sulle linee dell'Alto Adige.

Art. 7-quinquiesdecies. L'allegato alla tabella unica degli stipendi paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970, prevede i casi in cui si applica l'articolo 16 del decreto presidenziale.

Le modifiche introdotte necessitano per sanare le omissioni di cui ai punti 12) e 13) del citato allegato, nonché per armonizzare lo stesso con la nuova tabella delle promozioni e concorsi interni prevista dalla legge 12 febbraio 1974, n. 27, nonché dalla presente legge.

L'articolo 8 del disegno di legge reca la norma finanziaria. A seguito delle modifiche proposte il titolo andrebbe così modificato, « Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati ».

Mi permetto, infine, di invitare i colleghi a dare il loro assenso al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e con lui la Sottocommissione; il ringraziamento è naturalmente esteso all'onorevole Sottosegretario Sinesio, che personalmente ha seguito i lavori della Sottocommissione stessa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un provvedimento che mi pare trovi concorde, in larga massima, tutta la Commissione.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Sono assunti in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato i seguenti servizi in atto affidati in appalto ad imprese private:

1) presso i cantieri iniezioni legnami delle Ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;

2) presso le squadre rialzo: pulizia locali e piazzali;

3) presso il controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1° novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma — anche se con utilizzazione in servizi compresi nello stesso contratto d'appalto ma diversi dai medesimi — e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta i seguenti servizi attualmente affidati in appalto ad imprese private:

1) presso i cantieri iniezioni legnami delle Ferrovie dello Stato: manipolazione di traverse iniettate o da iniettare con antisettici;

2) presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli di Firenze: manovalanza ed apertura pacchi C.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad inquadrare a ruolo, secondo il prospetto di cui all'allegato A e

con i criteri e le modalità specificati negli articoli seguenti, il personale che alla data del 1° novembre 1973 intratteneva rapporto di lavoro con le imprese appaltatrici dei servizi indicati al primo comma — anche se con utilizzazione in servizi diversi purchè compresi nello stesso contratto d'appalto — e che alla data di entrata in vigore della presente legge dipenda ancora da imprese private per l'espletamento di servizi ferroviari appaltati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

manovale, per i servizi elencati ai punti 1) e 2) per il servizio di manovalanza di cui al punto 3) dell'articolo 1, primo comma;

commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 3) dell'articolo 1, primo comma.

Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in n. 94 unità per la qualifica di manovale ed in n. 17 unità per la qualifica di commesso.

Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente, saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento secondo quanto indicato nel quadro allegato alla presente legge.

La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 2.

L'inquadramento di cui al secondo comma del precedente articolo viene effettuato mediante concorsi speciali compartimentali per titoli, da indirsi con decreto del Ministro dei trasporti, per le qualifiche di seguito indicate, corrispondenti alle mansioni espletate dal personale interessato alle dipendenze delle imprese private:

manovale, per il servizio elencato al punto 1) dell'articolo 1, nonchè per il servizio di manovalanza di cui al punto 2) dello stesso articolo;

commesso, per il servizio di apertura pacchi C, di cui al punto 2) dell'articolo 1.

Gli inquadramenti saranno deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle due indicate qualifiche, che resta stabilito in 44 unità per la qualifica di manovale ed in 17 unità per la qualifica di commesso.

Nei bandi di concorso, le dotazioni organiche in aumento di cui al comma precedente saranno ripartite per servizio assunto in gestione diretta e per compartimento secondo quanto indicato nel prospetto di cui all'allegato A della presente legge.

La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dovrà essere presentata nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento a ruolo quelle indicate al secondo comma dell'articolo 1 nonchè il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque

anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali già regolamentate per legge.

Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 3.

Per l'ammissione all'inquadramento a ruolo, oltre alle condizioni indicate al secondo comma dell'articolo 1, si richiede il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a cinquanta anni, elevabile a cinquantacinque anni nel caso di anzianità accertata alle dipendenze di imprese appaltatrici di servizi ferroviari superiore a sette anni e fatte comunque salve le disposizioni di legge concernenti i titoli di precedenza e preferenza.

Coloro i quali non versino in tali condizioni ovvero non presentino la domanda nel termine perentorio fissato all'articolo 2, saranno esclusi dall'inquadramento con deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, primo comma, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parità di giornate la preferenza è data dall'età. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno

computate soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

Compete al direttore generale delle Ferrovie dello Stato nominare la commissione per la formulazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approvare le graduatorie e deliberare la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione; dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduto alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potrà essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresì dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 4.

Gli inquadramenti di cui all'articolo 2 sono deliberati mediante nomina in prova nella qualifica di concorso.

Le graduatorie dei concorsi verranno compilate tenendo conto esclusivamente delle giornate di effettiva utilizzazione nell'espletamento dei servizi elencati all'articolo 1, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1º gennaio ed il 31 dicembre 1973; a parità di giornate la preferenza è stabilita in base all'età. Eventuali giornate di prestazione promiscua verranno computa-

te soltanto se l'utilizzazione nei servizi assunti in gestione diretta sia stata superiore alla metà dell'orario giornaliero di lavoro.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato nomina la commissione per la formazione delle graduatorie dei concorsi, alla quale parteciperanno i rappresentanti del personale designato con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 688, approva le graduatorie e delibera la nomina in prova degli aventi titolo nei limiti di organico determinati ai sensi dell'articolo 2.

Il diritto a conseguire la nomina in prova è subordinato al possesso: del titolo di studio di licenza di scuola elementare; dei requisiti di idoneità fisica previsti per le qualifiche di inquadramento dalle norme vigenti, da accertare con i criteri delle visite di revisione; dei requisiti di cittadinanza italiana e di buona condotta.

Tali requisiti, a pena di decadenza dal diritto alla nomina in prova, debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina, fatta eccezione per il titolo di studio che potrà essere conseguito entro un anno dalla data di decorrenza della nomina in prova. Decadono altresì dal diritto alla nomina coloro i quali versino nelle situazioni previste all'articolo 5, secondo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425. I posti non coperti dai decaduti saranno conferiti a coloro che seguono in graduatoria.

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Art. 5.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza in applicazione dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

In luogo della predetta iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data della nomina in prova, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'assunzione in prova abbia-

no superato il 50° anno di età. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove già non lo fossero, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I soggetti di cui ai precedenti secondo e terzo comma saranno trattenuti in impiego fino al raggiungimento del 60° anno di età nel caso in cui, per il disposto del quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età.

La Sottocommissione propone all'ultimo comma taluni emendamenti di carattere formale. Si tratta di sostituire le parole « I soggetti » con le altre « Il personale » e, conseguentemente, le parole « saranno trattenuti » con le altre: « sarà trattenuto » nonchè le parole « dovrebbero essere collocati » con le altre « dovrebbe essere collocato ». Si propone anche di sostituire alla parola « impiego » l'altra « servizio ».

Metto ai voti tali emendamenti di forma.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con i predetti emendamenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'età previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente articolo 5.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

La Sottocommissione propone due emendamenti di carattere formale al penultimo comma.

Il primo prevede la sostituzione delle parole da « la pensione » a « modificazioni » con le altre « il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 »; il secondo prevede conseguentemente la sostituzione delle parole « all'articolo 21 del citato testo unico » con le altre « all'articolo 42 del citato decreto ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Il servizio elencato al n. 17 della tabella allegata alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, è da interpretare nel senso seguente:

17. — Staffatura e manovra carri.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli aggiuntivi proposti dalla Sottocommissione.

Mi sembra opportuno che, per coordinamento, l'articolo 7-terdecies prenda, nella numerazione, il posto dell'articolo 7-bis. Conseguentemente gli altri articoli cambieranno nella numerazione.

Art. 7-bis.

All'articolo 7 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, è aggiunto il seguente comma:

« In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sarà effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente ido-

neo e semprechè per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie ».

(È approvato).

Art. 7-ter.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1984 ed è estesa, fino alla stessa data, entro il limite del dieci per cento dell'organico complessivo fissato dall'articolo 1 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, per le categorie del personale direttivo e degli uffici.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 17 agosto 1974, n. 396, è abrogato.

Le situazioni di eccedenza rispetto agli organici, costituitesi nelle singole carriere e categorie di personale in applicazione dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni, non costituiscono impedimento all'attuazione delle variazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, fermo restando la condizione che non venga superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

(È approvato).

Art. 7-quater.

I posti occupati dal personale in aspettativa per servizio militare possono essere coperti, in soprannumero rispetto all'organico e all'oltre organico di cui all'articolo 1 della presente legge, mediante ogni forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno, qualora il quantitativo dei dipendenti a tali date cessati dall'aspettativa nel semestre precedente non venga compensato da pari entità di soprannumeri per aspettativa per motivi analoghi verificatisi nello stesso periodo, si provvederà al riassorbimento dell'eccedenza nei limiti delle disponibilità createsi nell'organico e nell'oltre organico.

(È approvato).

Art. 7-quinquies.

All'articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato ed integrato dalle successive leggi 18 febbraio 1963, n. 304, e 27 luglio 1967, n. 668, sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« La facoltà di cui al precedente comma di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilità nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso.

Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo articolo 17, è prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero è richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione può essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze ».

(È approvato).

Art. 7-sexies.

Al quadro n. 7 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente le qualifiche cui si accede per concorso interno per esami con graduatorie di promovibilità ad esaurimento, l'asterisco da cui risulta contrassegnata la qualifica di macchinista, ai fini dell'applicazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è soppresso.

(È approvato).

Art. 7-septies.

Nei confronti dei dipendenti idonei ai concorsi interni a macchinista i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già chiesto il rinvio della nomina ai sensi del quarto comma dell'articolo 82 della legge 26 marzo 1958, n. 425, le disposizioni previ-

ste da detta norma continueranno ad aver effetto fino alla scadenza dell'anno di rinvio.

Ai dipendenti indicati al precedente comma è data, comunque, facoltà di rinunciare al rinvio della nomina con dichiarazione da presentare, a tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la nomina non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.

(È approvato).

Art. 7-octies.

Le disposizioni che prevedono occasionali trattamenti accessori, connessi a particolari situazioni di lavoro e di utilizzazione dei ferrovieri, sono applicabili a tutto il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di qualsiasi carriera e qualifica, quando ricorrono le condizioni che giustificano l'attribuzione dei trattamenti stessi.

(È approvato).

Art. 7-novies.

Al quadro II — sezione C — della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è apportata la modifica di cui all'allegato B della presente legge.

(È approvato).

Art. 7-decies.

« I quadri nn. 3, 4, 6 e 9, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive integrazioni sono modificati ed integrati nel senso indicato all'allegato C della presente legge.

(È approvato).

Art. 7-undecies.

I Capi squadra manovali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano utilizzati ai servizi delle manovre pres-

8^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1975)

so gli impianti dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti sono inquadrati, su domanda da prodursi entro 60 giorni dalla suddetta data, nella qualifica di Primo manovratore.

(È approvato).

Art. 7-duodecies.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per « personale di altri impianti » deve intendersi anche:

a) il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore;

b) il personale che, prestando servizio in località diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore.

A questo articolo il relatore senatore Santalco propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il personale di cui ai precedenti punti a) e b) può essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle località ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessità dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituite ».

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Secondo la legge n. 348 potevano fruire della mensa solo alcune categorie di personale. Ci sono state lunghe trattative con il sindacato unitario ferrovieri e si è così divisato di inserire un articolo non soltanto riparatore, ma chiarificatore che risolveva i problemi del passato. Alla mensa aziendale non era ammesso — cosa stranissima — il personale viaggiante, come ad esempio i macchinisti. È stato interessato al riguardo il ministro Martinelli che ha affrontato la questione con molta sensibilità.

P I S C I T E L L O . La lettera b) dell'articolo 7-duodecies era sufficiente per questo.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. No, perchè il ferroviere deve avere il suo domicilio dove risiede; non c'è più la residenza elettorale, ma solo quella anagrafica. In altre parole, se il ferroviere vince un concorso a Milano, la sua residenza è in quella città. La formulazione lascia la cosa nebulosa e speriamo che possa essere accettata; d'altra parte, l'ammissione alla mensa aziendale comporterebbe una spesa di 4-5 miliardi, di cui non disponiamo in questo momento. È avvenuto, in passato, che con pochi soldi si riusciva a mangiare abbastanza bene, oggi non è più possibile e tutti vogliono andare alla mensa aziendale, anche se non è eccessivamente ricca.

P I S C I T E L L O . Questo emendamento aggiuntivo è stato concordato con il sindacato?

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. No, questa è la parte per la quale non c'è mai stato accordo sindacale.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. La questione delle mense non faceva parte degli accordi tra Amministrazione ferroviaria e sindacato. Il problema, a onor del vero, è stato sollevato dal Sottosegretario qui presente a seguito, ritengo, di sollecitazioni che sono pervenute da Milano perchè l'Azienda delle ferrovie dello Stato si è pronunciata contro.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non solo l'Azienda si era pronunciata contro, ma i sindacati unitario e federale si sono resi conto — essendo organizzazioni molto responsabili — del significato di uno straripamento in questo campo; se esso avverrà, sarà un'altra questione da affrontare.

P I S C I T E L L O . Il nostro Gruppo comunque si astiene.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

8^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1975)

Metto ai voti l'articolo 1-*duodecies* quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Art. 7-*terdecies*.

All'articolo 3 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è aggiunto il seguente comma:

« Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non è svolto servizio completo di mensa, può essere attuato altresì servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi ».

(È approvato).

Art. 7-*quaterdecies*.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza ».

(È approvato).

Art. 7-*quinqüesdecies*.

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 12) da Capo squadra manovali ad Aiuto macchinista od Operaio qualificato o Macchinista T.M.;

13) da Manovale specializzato e da Ausiliario di magazzino ad Aiuto macchinista od Operaio qualificato o Macchinista T.M.;

40) da Manovale specializzato ad Autista;

41) da Aiuto macchinista T.M. ad Aiuto macchinista ».

(È approvato).

Art. 7-*sexiesdecies*.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7-*novies*, 7-*quaterdecies* e 7-*quinqüesdecies* hanno effetto dal 1° luglio 1970 e si applicano, anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi, secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

(È approvato).

Art. 7-*septiesdecies*.

Con la stessa decorrenza e con le stesse modalità previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli incaricati del servizio di guardamassi e i loro sostituti a termini dell'articolo 6, punto 3), del decreto del Ministro dei trasporti 27 luglio 1971, n. 10497.

Ai fini dell'inquadramento dei predetti incaricati e sostituti saranno formulate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori compartimentali.

L'inquadramento viene deliberato nel quantitativo della dotazione organica in aumento alla qualifica di Guardiano, stabilito in n. 199 unità per Guardiano in mansioni di guardamassi.

(È approvato).

Art. 7-*octiesdecies*.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di bandire, anche in deroga alle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni in favore di particolari categorie di candidati, concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nella quali-

8^a COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1975)

fica di Guardiano — da destinare a mansioni di guardamassi in predeterminati tratti di linea — riservati ai cittadini che dimostrino di conoscere la lingua tedesca a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove d'esame previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Azienda per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma ».

(È approvato).

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1974 in lire 345 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202, e, per milioni 273, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012 dello stato di previsione della spesa del bilancio delle Ferrovie dello Stato per l'anno 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo propone di sostituire il testo di tale articolo con il seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1975 in lire 1.065 milioni, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato farà fronte: per milioni 72, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 202; per milioni 490, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 110; per milioni 68, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1012; per milioni 435, con le disponibilità recate dai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle allegate tabelle, di cui do lettura:

ALLEGATO A

| SERVIZIO ASSUNTO DALLE F.S. | Compartimento | Qualifica | Posti |
|--|-----------------|-----------|-------|
| Manipolazione traverse presso i Cantieri iniezioni legnami (art. 1, par. 1) | Firenze | Manovale | 16 |
| | Ancona | Manovale | 9 |
| | Reggio Calabria | Manovale | 12 |
| Pulizia locali e piazzali presso le squadre rialzo (art. 1, par. 2) | Milano | Manovale | 18 |
| | Venezia | Manovale | 2 |
| | Bologna | Manovale | 2 |
| | Firenze | Manovale | 11 |
| | Napoli | Manovale | 5 |
| | Bari | Manovale | 2 |
| | Palermo | Manovale | 5 |
| Cagliari | Manovale | 5 | |
| Manovalanza presso il Controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, par. 3) | Firenze | Manovale | 7 |
| Apertura pacchi C presso il Controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, par. 3) | Firenze | Commesso | 17 |

8ª COMMISSIONE

72° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1975)

La Sottocommissione propone di sostituire la formulazione di questo allegato con la seguente:

| SERVIZIO ASSUNTO DALLE F.S. | Compartimento | Qualifica | Posti |
|---|-----------------|-----------|-------|
| Manipolazione traverse presso i cantieri iniezioni legnami (art. 1, punto 1) | Firenze | Manovale | 16 |
| | Ancona | Manovale | 9 |
| | Reggio Calabria | Manovale | 12 |
| Manovalanza presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, punto 2) | Firenze | Manovale | 7 |
| Apertura pacchi C presso la divisione controllo viaggiatori e bagagli (art. 1, punto 2) | Firenze | Commesso | 17 |

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

La Sottocommissione propone di inserire un allegato B del seguente tenore:

ALLEGATO B

| Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|-----------------|-----------|--|--|
| Primo deviatore | 173 | — | 1.271.550 |

Lo metto ai voti.

(È approvato).

La Sottocommissione propone altresì di inserire un allegato C del seguente tenore:

| ALLEGATO C | TABELLA O-bis |
|--|--|
| <p>QUADRO N. 3</p> <p><i>Personale dell'esercizio</i></p> <p>Tabella O - Autisti</p> <p>Tabella O-bis - Manovratori</p> <p>Tabella P - Manovali</p> <p>Tabella Q - Ufficiali delle navi traghetti</p> <p>Tabella R - Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetti</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> | <p>Manovratori:</p> <p>Manovratore capo</p> <p>Primo manovratore</p> <p>Manovratore</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> |
| <p>TABELLA B</p> <p><i>Personale esecutivo delle stazioni</i></p> <p>Assistente capo di stazione</p> <p>Assistente di stazione</p> <p>Ausiliario di stazione</p> <p>Deviatori:</p> <p>Deviatore capo</p> <p>Primo deviatore</p> <p>Deviatore</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> | <p>QUADRO N. 4</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> <p><i>Personale dell'esercizio</i></p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> <p>Personale esecutivo delle stazioni:</p> <p>Assistente di stazione</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> <p>Operai verificatori e tecnici I.E.:</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> <p>Manovratori:</p> <p>Manovratore</p> <p>... <i>Omissis</i> ...</p> |

QUADRO N. 6

... *Omissis* ...

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|-------------------------|--|------------------|---|------------------|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| | STAZIONI | | | |
| | ... <i>Omissis</i> ... | | | |
| Assistente di stazione | Assistente capo di stazione | 7 | Capo stazione Capo gestione | 5 5 |
| Deviatore capo | — | — | Assistente di stazione Gestore | — — |
| Primo deviatore | Deviatore capo | 3 | Assistente di staz. (12) Gestore (12) | 5 5 |
| Deviatore | Primo deviatore (9) | 3 | Assistente di staz. (27) Gestore (27) | 5 5 |
| Ausiliario di stazione | Manovratore (21) (23) Deviatore (21) (23) | 3 3 | Assistente di staz. (22) Gestore (22) | 8 8 |
| | AUTISTI | | | |
| | ... <i>Omissis</i> ... | | | |
| | MANOVRATORI | | | |
| Manovratore capo | — | — | Assistente di stazione Gestore Aiuto macchinista Macchinista T.M. | — — — — |
| Primo manovratore | Manovratore capo | 3 | Assistente di staz. (29) Gestore (29) Aiuto macchinista Macchinista T.M. | 5 5 — — |
| Manovratore | Primo manovratore (9) | 3 | Assistente di staz. (27) Gestore (27) Aiuto macchinista (30) Macchinista T.M. (30) | 5 5 5 3 |
| | MANOVALANZA | | | |
| | ... <i>Omissis</i> ... | | | |
| Manovale specializzato | Capo squadra manovali (18) Autista (19) (28) Manovratore (18) (31) | 5 5 3 | Operaio qualific. (18) Aiuto macchinista (18) Macchinista T.M. (18) | 3 5 3 |
| Ausiliario di magazzino | Capo squadra manovali (18) Manovratore (18) (31) | 5 3 | Operaio qualific. (18) Aiuto macchinista (18) Macchinista T.M. (18) | 3 5 3 |

Segue: QUADRO N. 6

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| Manovale | Ausiliario di magazzino (8) | 1 | Operaio qualificato | 3 |
| | Manovale specializzato (8) | 1 | | |
| | Autista (19) | 5 | | |
| | Ausiliario di stazione (8) (15) | 1 | | |
| | Ausiliario viaggiante (8) (15) | 1 | | |
| | Aiuto macchin. T.M. (14) | 2 | | |
| | Manovratore (32) | 3 | | |
| | Deviatore (15) | 3 | | |

NORME

(Omissis).

12) Complessivamente nelle qualifiche di deviatore e di primo deviatore.

(Omissis).

29) Complessivamente nelle qualifiche di manovratore e di primo manovratore.

30) Complessivamente nelle qualifiche di manovale, manovale specializzato e manovratore o di manovale, ausiliario di magazzino e manovratore.

31) Previo conseguimento delle abilitazioni alla guida degli automotori di potenza inferiore ai 200 cavalli, agli scambi ed alle manovre.

32) Previo conseguimento delle abilitazioni ai freni, scambi e manovre per i manovali del Servizio movimento; previo conseguimento delle abilitazioni alla guida degli automotori di potenza inferiore ai 200 cavalli, agli scambi ed alle manovre per i manovali dei Servizi materiale e trazione ed approvvigionamenti.

QUADRO N. 9

... Omissis ...

| | Limiti | |
|--|--------|-------------|
| | di età | di servizio |
| Personale esecutivo delle stazioni: | | |
| Assistente capo di stazione e assistente di stazione | 62 | 30 |
| Deviatore capo | 58 | 25 |
| Primo deviatore | | |
| Deviatore | | |
| Ausiliario di stazione (1) | | |
| <i>... Omissis ...</i> | | |
| Autisti: | | |
| Autista | 60 | 25 |
| Manovratori: | | |
| Manovratore capo | 58 | 25 |
| Primo manovratore | | |
| Manovratore | | |

... Omissis ...

A V E Z Z A N O C O M E S. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, prendo la parola per esprimere a nome del mio Gruppo voto favorevole al disegno di legge e per formulare alcune raccomandazioni al Governo.

Debbo far presente che ci siamo trovati di fronte ad un disegno di legge non organico che esclude alcuni dipendenti dei servizi appaltati; vorrei quindi pregare il Governo di non avere remore nel presentare successivi provvedimenti organici e adeguati per prendere in considerazione anche le esigenze di altre categorie di lavoratori.

P I S C I T E L L O. Voteremo a favore del disegno di legge che abbiamo sollecitato in vario modo, pur con talune perplessità derivanti dal fatto che il disegno di legge stesso è il risultato di una intensa rielaborazione di emendamenti proposti dai sindacati unitari e accolti alla fine dal Governo e dalla Commissione.

Non si tratta certamente — tutti lo sappiamo — di un provvedimento organico e completo; e ciò dipende ancora una volta dal modo di procedere frammentario e confuso da parte del Governo oltre che dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, che già altre volte noi abbiamo criticato. Tuttavia il disegno di legge, pur con questi limiti e questi elementi non positivi, a nostro parere si muove nella direzione giusta, fa un altro passo avanti — non molto lungo in verità! — verso l'assunzione in gestione diretta da parte della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dei servizi appaltati e risolve alcuni problemi del personale già in organico rimasti insoluti in precedenti provvedimenti.

Ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento voglia approvare il disegno di legge, secondo l'attesa del personale interessato e dei sindacati. Riteniamo, però, che il Governo e per esso il Ministero dei trasporti abbia il dovere di affrontare e risolvere definitivamente con urgenza il problema dei servizi residui ancora concessi in appalto. Non vi è ragione alcuna, a nostro parere, perchè dei servizi collegati comunque alla gestione delle Ferrovie dello Stato rimangano ancora in concessione privata, fa-

vorendo e tollerando, da una parte, l'acquisizione di profitti non sempre leciti e, dall'altra, condizioni di inferiorità nei confronti di lavoratori che hanno il compito di contribuire al buon andamento delle Ferrovie dello Stato.

Raccomandiamo, infine, che ci si adoperi per trovare il modo più idoneo per risolvere con sollecitudine il problema più generale che rimane aperto e che è quello di colmare i vuoti inammissibili ancora esistenti nell'organico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Con l'occasione, sollecitiamo infine la rivalutazione del servizio pubblico collettivo di trasporto (lo abbiamo già fatto con una mozione), a cominciare dalle ferrovie dello Stato.

Z A C C A R I. Nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto insieme ai colleghi facenti parte della Sottocommissione e nel prendere atto che alcuni particolari problemi del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato sono stati con il presente disegno di legge risolti, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge stesso.

S I N E S I O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Debbo assicurare ai colleghi Avezzano Comes, Piscitello e Zaccari che ci siamo trovati dinanzi ad una serie di impegni assunti dai Governi precedenti, nel senso che (non si pensi che vogliamo sottrarci alle nostre responsabilità politiche) vecchi accordi sindacali erano stati mantenuti un po' sulla battigia, per così dire, in attesa di qualcuno che potesse portarli in porto.

Il ministro Martinelli è molto sensibile ai problemi delle ferrovie; e avendo avuto da lui la delega per trattare i problemi posti dai sindacati, che non sono solo problemi umani ma anche tecnici, io mi sono messo al lavoro per risolvere almeno quelli che erano stati lasciati insoluti o quasi, cercando adeguate soluzioni legislative.

Abbiamo approfittato di questo disegno di legge per inserirvi ciò che forse andava trattato con leggi diverse. In altri termini, è co-

me se fosse passato un treno e noi ne avessimo approfittato per salirvi nella speranza che arrivasse alla stazione più vicina.

Questo è un disegno di legge che raccoglie, che carica tutto quello che può caricare, ma ci sarebbero state tante altre cose da inserire e, purtroppo, non lo abbiamo potuto fare, anche se l'attuale disegno di legge è profondamente più ampio del testo originario.

Debbo far presente, senatore Avezzano Comes, che i dipendenti dei servizi appaltati sono ben 13.000 e che esistono due ordini del giorno, uno del Senato e l'altro della Camera, accettati dal Governo, che impegnano il Governo stesso a trasferire questi 13.000 dipendenti dai servizi appaltati all'Azienda pubblica. Tutto questo, però, non è possibile in base ad un'altra legge che disciplina gli organi delle Ferrovie dello Stato. In questi giorni io ho chiuso una lunga vertenza che durava da un anno tra i dipendenti dei servizi appaltati e quelli delle aziende private, e mi sono proposto di trovare una soluzione che possa tener conto delle esigenze dei 13.000 dipendenti.

Noi valutiamo che il rendimento di questi 13.000 ferrovieri sia pari al rendimento — diciamo — di 26.000 unità.

Debbo dire subito che, per gli organici, siamo in una situazione veramente drammatica e non perchè non vogliamo risolverla, ma perchè presenta delle difficoltà obiettive, tanto che agli stessi sindacati resta difficile dirci come poter superare tutto l'iter per l'assunzione dei dipendenti, degli idonei dei vari concorsi. Abbiamo cioè del personale da poter assumere e per il quale si deve espletare la normale procedura; vi sono poi altre unità che hanno vinto il concorso alle ferrovie, ma che nel giro dei due anni nel frattempo trascorsi hanno trovato una diversa sistemazione.

Tutte queste implicazioni non facilitano certamente la soluzione del problema che nei prossimi mesi di maggio e giugno conoscerà il momento più acuto di crisi, non soltanto per il normale avvicendamento, ma soprattutto per il programmato esodo di altri 3.500 ferrovieri, così da creare un ulteriore vuoto.

A fronte di previsioni così poco confortanti, posso tuttavia assicurare che stiamo accelerando al massimo i tempi per risolvere questo problema degli organici.

Rivolgo un vivo ringraziamento ai colleghi che hanno preannunciato il voto favorevole dei loro Gruppi. Consentitemi quindi di ringraziare il protagonista vero di questo dibattito, cioè il senatore Santalco che, con la sua competenza, ci ha efficacemente illustrato il provvedimento.

Al Presidente, rivolgo un vivo ringraziamento per l'impegno con cui ha guidato i lavori.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,15.